

L. 05/02/1992, n. 104**Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.****Art. 33 (Agevolazioni) (53) (54)****In vigore dal 13 agosto 2022**

[1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell' *articolo 4, comma 1*, hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all' *articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204*, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. (41)]

2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all' *articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. (47)

3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell' *articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76*, convivente di fatto ai sensi dell' *articolo 1, comma 36, della medesima legge*, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all' *articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76*, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. (42) (55)

3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. (46)

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti agli *articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 43, 44 e 56 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001*. (48)

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. (43) (51)

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. (44) (52) (56)

6-bis. I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile ai sensi dell' *articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81* o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato. (49)

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. (57)

7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (45)

7-ter. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all' *articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni. (50)

- (41) Comma abrogato dall' *art. 86, comma 2, lett. i), D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151* , a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell' *art. 33, comma 1* , del testo unico approvato con il citato D.Lgs. n. 151/2001.
- (42) Comma modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera a), L. 8 marzo 2000, n. 53* , sostituito dall' *art. 24, comma 1, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183* e nuovamente modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119* . Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105* .
- (43) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera b), L. 8 marzo 2000, n. 53* e dall' *art. 24, comma 1, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183* .
- (44) Comma modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera c), L. 8 marzo 2000, n. 53* .
- (45) Comma aggiunto dall' *art. 24, comma 1, lett. c), L. 4 novembre 2010, n. 183* .
- (46) Comma inserito dall' *art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119* .
- (47) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105* .
- (48) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105* .
- (49) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105* .
- (50) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105* .
- (51) La Corte costituzionale, con sentenza 18-29 luglio 1996, n. 325 (Gazz. Uff. 28 agosto 1996, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, quinto comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva ordinanza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 396 (Gazz. Uff. 17 dicembre 1997, n. 51, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5.
- (52) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 246 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 33, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della Costituzione.
- (53) Per la facoltà di non prestare lavoro notturno da parte dei lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto disabile, vedi l' *art. 5, comma 2, L. 9 dicembre 1977, n. 903* .
- (54) Per l'estensione delle agevolazioni di cui al presente articolo, vedi l' *art. 20, L. 8 marzo 2000, n. 53* .
- (55) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324 e il comma 4 dell'art. 24 della L. 4 novembre 2010, n. 183.
- (56) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 71, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.
- (57) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli *articoli 36 e 45* del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.